Gazzetta ufficiale L 121

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno 18 maggio 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

*	Regolamento (UE) n. 421/2010 della Commissione, del 17 maggio 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010 con riguardo ai limiti di cattura per il capelin nelle acque della Groenlandia	
	Regolamento (UE) n. 422/2010 della Commissione, del 17 maggio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	
	Regolamento (UE) n. 423/2010 della Commissione, del 17 maggio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10	
	Regolamento (UE) n. 424/2010 della Commissione, del 17 maggio 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 419/2010 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere del 16 maggio 2010	

Prezzo: 3 EUR (segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2010	1276	ITTE:
2010	12/0	/UE:

*	Decisione della Commissione, del 10 maggio 2010, che modifica gli allegati I e II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria [notificata con il numero	
	C(2010) 2953] (¹)	10
	2010/277/UE:	



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 421/2010 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010 con riguardo ai limiti di cattura per il capelin nelle acque della Groenlandia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 (¹), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le possibilità di pesca del capelin assegnate all'Unione nelle zone CIEM V e XIV (acque della Groenlandia) sono provvisoriamente stabilite nell'allegato IB del regolamento (UE) n. 53/2010 e ammontano a 0 tonnellate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto regolamento, la Commissione è tenuta a fissare le suddette possibilità di pesca non appena venga adottato il totale ammissibile di catture («TAC») per tale specie.
- (2) Nell'ambito del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (²), all'Unione è attribuito il 7,7 % del TAC relativo al capelin nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV.
- (3) Le autorità della Groenlandia hanno comunicato alla Commissione che il TAC è stato fissato a 150 000 tonnellate e che la Groenlandia attribuirà all'Unione, confor-

memente alla quota fissata a norma del protocollo, 11 550 tonnellate da pescare fino al 30 aprile 2010.

- (4) Tenuto conto del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione e l'Islanda per il 2009 firmato il 16 ottobre 2009 e, in particolare, del quantitativo residuo di 21 624 tonnellate di capelin dovuto all'Islanda per la campagna di pesca precedente, è opportuno trasferire all'Islanda le possibilità di pesca del capelin disponibili per l'Unione nel 2010.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IB del regolamento (UE) n. 53/2010.
- (6) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione ed essere applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IB del regolamento (CE) n. 53/2010, la rubrica relativa alla specie capelin nelle zone CIEM V e XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dalla seguente:

« Specie: Capelin Mallotus villosus		Zona: V e XIV (acque della Groenlandia) (CAP/514GRN)
UE	11 550 (1)	
TAC	Non pertinente	

(1) Assegnate all'Islanda. Da pescare fino al 30 aprile 2010.»

⁽¹⁾ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

IT

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2010.

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 422/2010 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (²), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

IT

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	66,1
	MK	66,4
	TN	116,8
	TR	69,0
	ZZ	79,6
0707 00 05	EG	140,2
	MA	46,1
	MK	50,2
	TR	119,6
	ZZ	89,0
0709 90 70	TR	114,2
	ZZ	114,2
0805 10 20	EG	55,3
	IL	56,9
	MA	56,1
	PY	47,6
	TN	46,4
	TR	49,3
	US	74,5
	ZZ	55,2
0805 50 10	AR	104,0
	TR	70,2
	ZA	87,8
	ZZ	87,3
0808 10 80	AR	82,0
	BR	78,7
	CL	79,7
	CN	74,3
	CR	59,1
	MK	24,7
	NZ	112,3
	US	123,8
	UY	77,5
	ZA	86,1
	ZZ	79,8

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 423/2010 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (²), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (³). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 368/2010 della Commissione (⁴).

(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 29.4.2010, pag. 17.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 18 maggio 2010

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (¹)	35,73	0,57
1701 11 90 (¹)	35,73	4,19
1701 12 10 (1)	35,73	0,43
1701 12 90 (¹)	35,73	3,89
1701 91 00 (²)	37,48	6,49
1701 99 10 (²)	37,48	3,09
1701 99 90 (²)	37,48	3,09
1702 90 95 (³)	0,37	0,30

⁽¹) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007. (²) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007. (³) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO (UE) N. 424/2010 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 419/2010 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere del 16 maggio 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a (1) decorrere del 16 maggio 2010 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 419/2010 della Commissione (3).

- Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media (2) dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (UE) n. 419/2010.
- Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 419/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 419/2010 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regola-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. (2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽³⁾ GU L 119 del 13.5.2010, pag. 18.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 18 maggio 2010

Codice NC	Codice NC Designazione delle merci	
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	14,53
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	1,39
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (²)	1,39
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	14,53

⁽¹) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

^{— 3} EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

^{— 2} EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

IT

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

14.5.2010

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero (¹)	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità (²)	Frumento duro di bassa qualità (³)	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	_	_	_	_
Quotazione	166,36	114,40	_	_	_	_
Prezzo FOB USA	_	_	137,01	127,01	107,01	84,45
Premio sul Golfo	_	17,41	_	_	_	_
Premio sui Grandi laghi	31,52	_	_	_	_	_

- (¹) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96]. (²) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96]. (³) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 28,82 EUR/t Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 63,04 EUR/t

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2010

che modifica gli allegati I e II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2010) 2953]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/276/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (¹), in particolare il primo comma dell'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. Tali norme includono le prescrizioni d'igiene per il latte crudo e i prodotti a base di latte.
- (2) La decisione 2009/861/CE della Commissione (²) prevede alcune deroghe alle prescrizioni di cui ai punti II e III, capitolo I, sezione IX, allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 per gli stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria elencati in tale decisione, che è applicabile dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.
- (3) Di conseguenza, in deroga alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 853/2004, a taluni stabilimenti di trasformazione del latte di cui all'allegato I della decisione 2009/861/CE è consentito trasformare latte conforme e non conforme a condizione che tale trasformazione di latte conforme e non conforme sia effettuata in linee di produzione separate. Inoltre, determinati stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'allegato II di tale decisione possono trasformare latte non conforme senza il ricorso a linee di produzione separate.
- (4) Il 20 novembre 2009 la Bulgaria ha inviato alla Commissione un elenco rivisto e aggiornato di tali stabili-

menti per la trasformazione del latte. Occorre pertanto modificare gli elenchi degli stabilimenti negli allegati della decisione 2009/861/CE.

- (5) Poiché la decisione 2009/861/CE è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2010, anche la presente decisione deve essere applicabile da tale data.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/861/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal $1^{\rm o}$ gennaio 2010.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2010.

Per la Commissione John DALLI Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 83.

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/861/CE sono sostituiti dal testo seguente:

«ALLEGATO I

Elenco degli stabilimenti lattiero-caseari autorizzati a trasformare latte conforme e latte non conforme di cui all'articolo 2

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città/via o comune/regione
1	BG 0412010	"Bi Si Si Handel" OOD	gr. Elena ul. "Treti mart" 19
2	BG 0512025	"El Bi Bulgarikum" EAD	gr. Vidin YUPZ
3	BG 0612027	"Mlechen ray — 2" EOOD	gr. Vratsa kv. "Bistrets"
4	BG 0612043	ET "Zorov — 91 — Dimitar Zorov"	gr. Vratsa Mestnost "Parshevitsa"
5	BG 2012020	"Yotovi" OOD	gr. Sliven kv. "Rechitsa"
6	BG 2512020	"Mizia-Milk" OOD	gr. Targovishte Industrialna zona
7	BG 0812009	"Serdika — 90" AD	gr. Dobrich ul. "25 septemvri" 100
8	BG 2112001	"Rodopeya — Belev" EOOD	gr. Smolyan ul. "Trakya" 20
9	BG 1212001	"S i S — 7" EOOD	gr. Montana "Vrachansko shose" 1
10	BG 2812003	"Balgarski yogurt" OOD	s. Veselinovo obl. Yambolska

Elenco degli stabilimenti di trasformazione autorizzati a trasformare latte non conforme di cui all'articolo 3

ALLEGATO II

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città/via o comune/regione
1	BG 2412037	"Stelimeks" EOOD	s. Asen
2	0912015	"Anmar" OOD	s. Padina obsht. Ardino
3	0912016	OOD "Persenski"	s. Zhaltusha obsht. Ardino
4	1012014	ET "Georgi Gushterov DR"	s. Yahinovo
5	1012018	"Evro miyt end milk" EOOD	gr. Kocherinovo obsht. Kocherinovo
6	1112004	"Matev-Mlekoprodukt" OOD	s. Goran
7	1112017	ET "Rima-Rumen Borisov"	s. Vrabevo
8	1312023	"Inter-D" OOD	s. Kozarsko
9	1612049	"Alpina — Milk" EOOD	s. Zhelyazno
10	1612064	OOD "Ikay"	s. Zhitnitsa obsht. Kaloyanovo
11	2112008	MK "Rodopa milk"	s. Smilyan obsht. Smolyan
12	2412039	"Penchev" EOOD	gr. Chirpan ul. "Septemvriytsi" 58
13	2512021	"Keya-Komers-03" EOOD	s. Svetlen
14	1312002	"Milk Grup" EOOD	s. Yunacite
15	0112014	ET "Veles-Kostadin Velev"	gr. Razlog ul. "Golak" 14
16	2312041	"Danim-D.Stoyanov" EOOD	gr. Elin Pelin m-st Mansarovo
17	2712010	"Kamadzhiev-milk" EOOD	s. Kriva reka obsht. N.Kozlevo
18	BG 1212029	SD "Voynov i sie"	gr. Montana ul. "N.Yo.Vaptsarov" 8
19	0712001	"Ben Invest" OOD	s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo
20	1512012	ET "Ahmed Tatarla"	s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol
21	2212027	"Ekobalkan" OOD	gr. Sofia bul "Evropa" 138
22	2312030	ET "Favorit- D.Grigorov"	s. Aldomirovtsi
23	2312031	ET "Belite kamani"	s. Dragotintsi
24	BG 1512033	ET "Voynov-Ventsislav Hristakiev"	s. Milkovitsa obsht. Gulyantsi
25	BG 1612020	ET "Bor -Chvor"	s. Dalbok izvor obsht. Parvomay

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città/via o comune/regione
26	BG 1512029	"Lavena" OOD	s. Dolni Dębnik
	201712027	2	obl. Pleven
27	BG 1612028	ET "Slavka Todorova"	s. Trud obsht. Maritsa
28	BG 1612051	ET "Radev-Radko Radev"	s. Kurtovo Konare obl. Plovdiv
29	BG 1612066	"Lakti ko" OOD	s. Bogdanitza
30	BG 2112029	ET "Karamfil Kasakliev"	gr. Dospat
31	BG 0912004	"Rodopchanka" OOD	s. Byal izvor obsht. Ardino
32	0112003	ET "Vekir"	s. Godlevo
33	0112013	ET "Ivan Kondev"	gr. Razlog Stopanski dvor
34	0212037	"Megakomers" OOD	s. Lyulyakovo obsht. Ruen
35	0512003	SD "LAF-Velizarov i sie"	s. Dabravka obsht. Belogradchik
36	0612035	OOD "Nivego"	s. Chiren
37	0612041	ET "Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova"	gr. Vratsa ul. "Ilinden" 3
38	0612042	ET "Mlechen puls — 95 — Tsvetelina Tomova"	gr. Krivodol ul. "Vasil Levski"
39	1012008	"Kentavar" OOD	s. Konyavo obsht. Kyustendil
40	1212022	"Milkkomm" EOOD	gr. Lom ul. "Al.Stamboliyski" 149
41	1212031	"ADL" OOD	s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi
42	1512006	"Mandra" OOD	s. Obnova obsht. Levski
43	1512008	ET "Petar Tonovski-Viola"	gr. Koynare ul. "Hr.Botev" 14
44	1512010	ET "Militsa Lazarova-90"	gr. Slavyanovo, ul. "Asen Zlatarev" 2
45	1612024	SD "Kostovi — EMK"	gr. Saedinenie ul. "L.Karavelov" 5
46	1612043	ET "Dimitar Bikov"	s. Karnare obsht. "Sopot"
47	1712046	ET "Stem-Tezdzhan Ali"	gr. Razgrad ul. "Knyaz Boris" 23
48	2012012	ET "Olimp-P.Gurtsov"	gr. Sliven m-t "Matsulka"
49	2112003	"Milk- inzhenering" OOD	gr.Smolyan ul. "Chervena skala" 21
50	2112027	"Keri" OOD	s. Borino, obsht. Borino

	1	T	Γ
N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città/via o comune/regione
51	2312023	"Mogila" OOD	gr. Godech, ul. "Ruse" 4
52	2512018	"Biomak" EOOD	gr. Omurtag ul. "Rodopi" 2
53	2712013	"Ekselans" OOD	s. Osmar, obsht. V. Preslav
54	2812018	ET "Bulmilk-Nikolay Nikolov"	s. General Inzovo, obl. Yambolska
55	2812010	ET "Mladost-2-Yanko Yanev"	gr. Yambol, ul. "Yambolen" 13
56	BG 1012020	ET "Petar Mitov-Universal"	s. Gorna Grashtitsa obsht. Kyustendil
57	BG 1112016	Mandra "IPZHZ"	gr. Trojan ul. "V. Levski" 281
58	BG 1712042	ET "Madar"	s. Terter
59	BG 2612042	"Bulmilk" OOD	s. Konush obl. Haskovska
60	BG 0912011	ET "Alada-Mohamed Banashak"	s. Byal izvor obsht. Ardino
61	1112026	"ABLAMILK" EOOD	gr. Lukovit, ul. "Yordan Yovkov" 13
62	1312005	"Ravnogor" OOD	s. Ravnogor
63	1712010	"Bulagrotreyd-chastna kompaniya" EOOD	s. Yuper Industrialen kvartal
64	1712013	ET "Deniz"	s. Ezerche
65	2012011	ET "Ivan Gardev 52"	gr. Kermen ul. "Hadzhi Dimitar" 2
66	2012024	ET "Denyo Kalchev 53"	gr. Sliven ul. "Samuilovsko shose" 17
67	2112015	OOD "Rozhen Milk"	s. Davidkovo, obsht. Banite
68	2112026	ET "Vladimir Karamitev"	s. Barbina obsht. Madan
69	2312007	ET "Agropromilk"	gr. Ihtiman, ul. "P.Slaveikov" 19
70	2412041	"Mlechen svyat 2003" OOD	s. Bratya Daskalovi obsht. Bratya Daskalovi
71	2612038	"Bul Milk" EOOD	gr. Haskovo Sev. industr. zona
72	2612049	ET "Todorovi-53"	gr. Topolovgrad ul. "Bulgaria" 65
73	BG 1812008	"Vesi" OOD	s. Novo selo
74	BG 2512003	"Si Vi Es" OOD	gr. Omurtag Promishlena zona
75	BG 2612034	ET "Eliksir-Petko Petev"	s. Gorski izvor
	L	_1	I.

	ı		ı
N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città/via o comune/regione
76	BG 1812003	"Sirma Prista" AD	gr. Ruse bul. "3-ti mart" 51
77	BG 2512001	"Mladost — 2002" OOD	gr. Targovishte bul. "29-ti yanuari" 7
78	0312002	ET "Mario"	gr. Suvorovo
79	0712015	"Rosta" EOOD	s. M. Varshets
80	0812030	"FAMA" AD	gr. Dobrich bul. "Dobrudzha" 2
81	0912003	"Koveg-mlechni produkti" OOD	gr. Kardzhali Promishlena zona
82	1412015	ET "Boycho Videnov — Elbokada 2000"	s. Stefanovo obsht. Radomir
83	1712017	"Diva 02" OOD	gr. Isperih ul. "An.Kanchev"
84	1712019	ET "Ivaylo-Milena Stancheva"	gr. Isperih Parvi stopanski dvor
85	1712037	ET "Ali Isliamov"	s. Yasenovets
86	1712043	"Maxima milk" ODD	s. Samuil
87	1812005	"DAV — Viktor Simonov" EOOD	gr. Vetovo ul. "Han Kubrat" 52
88	2012010	"Saray" OOD	s. Mokren
89	2012032	"Kiveks" OOD	s. Kovachite
90	2012036	"Minchevi" OOD	s. Korten
91	2212009	"Serdika — 94" OOD	gr. Sofia kv. Zheleznitza
92	2212023	"EL BI Bulgarikum" EAD	gr. Sofia ul. "Malashevska" 12 A
93	2312028	ET "Sisi Lyubomir Semkov"	s. Anton
94	2312033	"Balkan spetsial" OOD	s. Gorna Malina
95	2312039	EOOD "Laktoni"	s. Ravno pole, obl. Sofiyska
96	2412040	"Inikom" OOD	gr. Galabovo ul. "G.S.Rakovski" 11
97	2512011	ET "Sevi 2000 — Sevie Ibryamova"	s. Krepcha obsht. Opaka
98	2612015	ET "Detelina 39"	s. Brod
99	2812002	"Arachievi" OOD	s. Kirilovo, obl. Yambolskà»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2010

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces

[notificata con il numero C(2010) 3040]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/277/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (¹), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (²), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (³), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (4), istituisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Detto elenco figura nell'allegato I di tale decisione.
- (2) L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), servizio ispettivo della Commissione, ha effettuato un controllo presso il posto d'ispezione frontaliero al porto di Anversa (Belgio). Il suo esito è stato soddisfacente. In relazione al citato posto d'ispezione frontaliero è pertanto opportuno inserire un centro d'ispezione aggiuntivo nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE. Devono inoltre

essere modificate le categorie dei centri d'ispezione esistenti presso tale posto d'ispezione frontaliero.

- (3) L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), servizio ispettivo della Commissione, ha effettuato un controllo presso il posto d'ispezione frontaliero al porto di Danzica (Polonia). Il suo esito è stato soddisfacente. In relazione al citato posto d'ispezione frontaliero è pertanto opportuno inserire un centro d'ispezione aggiuntivo nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) Sulla base delle comunicazioni trasmesse dalla Danimarca e dalla Polonia, occorre sopprimere dall'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE alcuni posti d'ispezione frontalieri di tali Stati membri.
- (5) Sulla base delle comunicazioni trasmesse dalla Francia, occorre sopprimere dall'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Brest. Nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE devono inoltre essere modificate talune categorie dei posti d'ispezione frontalieri dell'aeroporto Saint Exupéry di Lione, dell'aeroporto di Marsiglia e di Nizza.
- (6) Sulla base delle comunicazioni dell'Italia, nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE devono essere sospese talune categorie dei posti d'ispezione frontalieri degli aeroporti di Milano-Linate, Milano Malpensa, Palermo, Reggio Calabria e Rimini. Nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE devono inoltre essere modificate talune categorie del posto d'ispezione frontaliero del porto di Napoli.
- (7) Sulla base delle comunicazioni trasmesse dalla Lettonia, occorre sopprimere dall'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE il posto d'ispezione frontaliero del porto di Riga (Baltmarine Terminal). Nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE deve inoltre essere corretta l'indicazione delle categorie relative ai due centri d'ispezione del posto d'ispezione frontaliero riconosciuto del porto di Riga.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

- IT
- (8) Sulla base delle comunicazioni della Spagna, occorre modificare l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di tale Stato membro per tenere conto della sospensione di due posti d'ispezione frontalieri, della revoca della sospensione per talune categorie di prodotti di origine animale che possono essere controllati ad uno dei posti d'ispezione frontalieri e della limitazione delle categorie di riconoscimento per prodotti di origine animale ad un altro posto d'ispezione frontaliero già riconosciuto in conformità della decisione 2009/821/CE.
- (9) Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai Paesi Bassi, nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE occorre modificare il nome di un centro d'ispezione del porto di Rotterdam.
- (10) L'elenco delle unità centrali, regionali e locali nel sistema Traces è contenuto nell'allegato II della decisione 2009/821/CE.
- (11) Sulla base delle comunicazioni fornite da Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia e Finlandia, occorre riportare talune modifiche delle unità centrali, regionali e locali di Traces nell'allegato II della decisione 2990/821/CE per tali Stati membri.
- (12) È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1. L'allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
- 2. L'allegato II della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

Per la Commissione John DALLI Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato	I	è	così	modificato
------------	---	---	------	------------

1.	nella	parte	relativa	al	Belgio.	la	voce	rig	ouardante	il	porto o	di	Anversa	è	sostituita	dalla	seguen	te:

«Antwerpen	BE ANR 1	P	GIP LO	HC(2), NHC	
Anvers			Kaai 650	HC(2)	
			Afrulog	HC(2), NHC»;	

- 2. nella parte relativa alla Danimarca, la voce riguardante il centro d'ispezione Centre 1, SAS 1 (North) dell'aeroporto di Copenaghen è soppressa;
- 3. la parte relativa alla Spagna è così modificata:
 - a) la voce relativa all'aeroporto di Almería è sostituita dalla seguente:

«Almería (*)	ES LEI 4	A		HC(2) (*), NHC(2) (*)	O (*)»;
--------------	----------	---	--	-----------------------	---------

b) la voce relativa all'aeroporto di Asturias è sostituita dalla seguente:

«Asturias (*)	ES AST 4	A		HC(2) (*)»;	
---------------	----------	---	--	-------------	--

c) la voce relativa all'aeroporto di Palma di Maiorca è sostituita dalla seguente:

«Palma de Mallorca	ES PMI 4	A		HC(2), NHC(2)	O»;
--------------------	----------	---	--	---------------	-----

d) la voce relativa all'aeroporto di Vitoria è sostituita dalla seguente:

«Vitoria	ES VIT 4	A	Productos	HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)	
			Animales		U, E, O»;

- 4. la parte relativa alla Francia è così modificata:
 - a) la voce riguardante il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Brest è soppressa;
 - b) la voce riguardante l'aeroporto Saint Exupéry di Lione è sostituita dalla seguente:

«Lyon-Saint Exupéry	FR LIO 4	A		HC-T(1), HC-NT, NHC»;	
---------------------	----------	---	--	-----------------------	--

c) la voce relativa all'aeroporto di Marsiglia è sostituita dalla seguente:

«Marseille Aéroport	FR MRS 4	A		HC-T(1), HC-NT»;	
---------------------	----------	---	--	------------------	--

d) la voce relativa all'aeroporto di Nizza è sostituita dalla seguente:

«Nice	FR NCE 4	A	HC-T(CH)(1)(2)	O(14)»;

- 5. la parte relativa all'Italia è così modificata:
 - a) la voce relativa all'aeroporto di Milano-Linate è sostituita dalla seguente:

«Milano-Linate	IT LIN 4	A	HC(2), NHC(2)	O (*)»;

IT

«Milano-Malpensa	IT MXP 4	Α	Magazzini aeroportuali ALHA	HC(2), NHC(2)	
-			SEA		U, i
			Cargo City MLE	HC, NHC (*)	O»;
c) la voce relativa al por	to di Napoli è	sostit	uita dalla seguente:		
«Napoli	IT NAP 1	P	Molo Bausan	HC, NHC-NT»;	
d) la voce relativa all'aero	oporto di Paler	mo è	sostituita dalla seguente:		
«Palermo (*)	IT PMO 4	A		HC-T (*)»;	
e) la voce relativa all'aer	oporto di Regg	io Ca	labria è sostituita dalla seguente:		
«Reggio Calabria (*)	IT REG 4	A		HC (*), NHC (*)»;	
f) la voce relativa all'aero	oporto di Rimi	ni è s	ostituita dalla seguente:		
«Rimini (*)	IT RMI 4	A		HC(2) (*), NHC(2) (*)»;	
) la voce relativa al porto di Riga è s «Riga (<i>Riga port</i>) LV RIX 1a		Stitui	ta dalla seguente.		
«Rioa (Rioa port)	LV RIX 1a	Р		HC(2), NHC(2)	
«Riga (Riga port)	LV RIX 1a	P	Kravu termināls	HC(2), NHC(2) HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»;	
b) la voce riguardante il	posto d'ispezio	one fro	Kravu termināls ontaliero del porto di Riga (<i>Baltn</i> nardante il porto di Rotterdam è	HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»; narine Terminal) è soppressa;	
b) la voce riguardante il nella parte relativa ai Pac	posto d'ispezio	one fro	I ontaliero del porto di Riga (Baltn	HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»; narine Terminal) è soppressa;	
b) la voce riguardante il nella parte relativa ai Pac	posto d'ispezio	one fro	ontaliero del porto di Riga (Baltn nardante il porto di Rotterdam è Eurofrigo Karimatastraat Eurofrigo, Abel Tasmanstraat	HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»; narine Terminal) è soppressa; sostituita dalla seguente: HC, NHC-T(FR), NHC-NT HC	
b) la voce riguardante il nella parte relativa ai Pac	posto d'ispezio	one fro	ontaliero del porto di Riga (<i>Baltn</i> uardante il porto di Rotterdam è Eurofrigo Karimatastraat	HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»; narine Terminal) è soppressa; sostituita dalla seguente: HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
b) la voce riguardante il nella parte relativa ai Pac	posto d'ispezio	one fro	ontaliero del porto di Riga (Baltn nardante il porto di Rotterdam è Eurofrigo Karimatastraat Eurofrigo, Abel Tasmanstraat	HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»; narine Terminal) è soppressa; sostituita dalla seguente: HC, NHC-T(FR), NHC-NT HC	
b) la voce riguardante il nella parte relativa ai Pac «Rotterdam	posto d'ispezio esi Bassi, la voo NL RTM 1	P	ontaliero del porto di Riga (Baltmardante il porto di Rotterdam è Eurofrigo Karimatastraat Eurofrigo, Abel Tasmanstraat Frigocare Rotterdam B.V. Wibaco	HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»; narine Terminal) è soppressa; sostituita dalla seguente: HC, NHC-T(FR), NHC-NT HC HC-T(FR)(2)	
b) la voce riguardante il	posto d'ispezio esi Bassi, la voo NL RTM 1	P	ontaliero del porto di Riga (Baltmardante il porto di Rotterdam è Eurofrigo Karimatastraat Eurofrigo, Abel Tasmanstraat Frigocare Rotterdam B.V. Wibaco	HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»; narine Terminal) è soppressa; sostituita dalla seguente: HC, NHC-T(FR), NHC-NT HC HC-T(FR)(2)	

PL GDY 1 P

«Gdynia

IC 1

HC, NHC

U, E, O».

ALLEGATO II

L'al	llegato	II	è	così	modificato:
------	---------	----	---	------	-------------

«IE00100 CARLOW

IE01000 KILKENNY

IE00300 CLARE

1. nella parte relativa alla Danimarca, le voci riguardanti le tre attuali unità regionali NORD, SYD, ØST e le unità locali sono sostituite dal testo seguente:

«DK00001 REGION VEST DK00800 HADERSLEV DK00900 ESBJERG DK01000 VEJLE DK01100 HERNING DK01200 ÅRHUS DK01300 VIBORG DK01400 AALBORG DK00002 REGION ØST DK00100 RØDOVRE DK00400 RINGSTED DK00700 ODENSE»; 2. nella parte relativa alla Germania, la voce riguardante «NIEDERSACHSEN» è modificata come segue: a) ZWECKVERBAND JADE-WESER è sostituita dalla seguente: «DE14103 ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER»; b) BRAKE, ZWECKVERBAND JADE-WESER è sostituita dalla seguente: «DE46103 Brake, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER»; c) WITTMUND, ZWECKVERBAND JADE-WESER è sostituita dalla seguente: «DE46903 WITTMUND, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER»; 3. nella parte relativa all'Irlanda, le seguenti voci riguardanti le unità locali sono soppresse:

IE01400 LONGFORD

IE01500 LOUTH

IE02100 TIPPERARY NORTH

IE01200 SLIGO»;

4. nella parte relativa all'Italia nella regione «LOMBARDIA», la voce riguardante l'unità locale MILANO 3 è sostituita dalla seguente:

«IT02903 MONZA e BRIANZA»;

- 5. la parte relativa alla Lettonia è così modificata:
 - a) la voce relativa all'unità locale RIGA (BFT) è sostituita dalla seguente:

«LV00028 RIGA-MN»;

b) la voce relativa alla seguente unità locale è soppressa:

«LV00030 BALTMARINE TERMINAL»;

- 6. la parte relativa alla Finlandia è così modificata:
 - a) la voce riguardante l'unità centrale è sostituita dalla seguente:

«FI00000 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA»;

b) le voci riguardanti le unità locali sono sostituite dal testo seguente:

«FI00100 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, HELSINKI

FI00200 LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

FI00300 AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO

FI00400 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, HÄMEENLINNA

FI00402 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, TAMPERE

FI00500 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, KOUVOLA

FI00600 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, MIKKELI

FI00700 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, JOENSUU

FI00800 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, KUOPIO

FI00900 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, JYVÄSKYLÄ

FI01000 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, VAASA

FI01100 POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

FI01200 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO».

EU Book shop

Tuttelepubblicazioni dell'UE che VOI state cercando!





PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu



